



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 del 29/12/2025

OGGETTO: SENTENZE RESE DAL CONSIGLIO DI STATO N 2487/2025 E N. 8595/2025 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di dicembre alle ore 14:12 nell'aula Consiliare del civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

BARBI SIMONE	Presente
GALEAZZI MICHELE	Presente
MAZZEI FORTUNATO	Presente
COSTA LUCIANO	Presente
NOCENTINI NICLA	Assente
MAZZEI MAURIZIO	Presente
TERZI AGATA	Presente
SEGNINI LORENZO	Presente
TESTA MARIA RITA	Presente
FERRINI EMMA	Presente
ZOLFINO ISABELLA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1

Presiede l'adunanza il Sindaco Dr. Barbi Simone.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. D'Ambrosio Matteo, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.

OGGETTO: SENTENZE RESE DAL CONSIGLIO DI STATO N 2487/2025 E N. 8595/2025 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.

Si dà atto che la seduta si tiene in modalità mista videoconferenza/presenza, conformemente al vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi in modalità telematica. Si dà atto, pertanto, che i partecipanti (Consiglieri Lorenzo Segnini e Mazzei Maurizio) in videoconferenza assicurano una qualità adeguata del collegamento ai fini della comprensione degli interventi e delle dichiarazioni dei componenti del consesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 194 del D.Lgs. 267/00 (TUEL) prevede che gli enti locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO atto che l'art. 194 TUEL dispone che con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;

VISTI:

- l'art. 41, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n° 448;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- gli articoli 2956 e 2957 del Codice Civile;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il bilancio 2025/2027 approvato con delibera consiliare n. 7 del 26/02/2025;
- il rendiconto della gestione 2024 approvato con delibera consiliare n. 22 del 09/07/2025;
- la delibera di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025/2027 approvata nella seduta odierna;

VISTA la scheda allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 267/2000 T.U.E.L. - SENTENZE RESE DAL CONSIGLIO DI STATO N 2487/2025 E N. 8595/2025";

DATO ATTO che il debito trova copertura nel Bilancio 2025/2027 sul capitolo n 10801080200 "Oneri da contenzioso"

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo relativo al debito fuori bilancio (condanna alla refusione delle spese legali), da riconoscere nell'odierna seduta, è pari ad € 26.264,16 di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL, fatta salva eventuale azione di tutela dell'ente;

RICHIAMATI i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 (allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale);

VISTO il parere n. 31 del 28/12/2025, Ns. Prot. 20995/2025 redatto dal Revisore dei Conti, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa nelle forme di legge avente il seguente esito: voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0,

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto:

- 1** DI RICONOSCERE, ai sensi della lettera A) dell'art.194, c.1 del TUEL 267/2000, il debito fuori bilancio di cui alla scheda allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto ""RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 267/2000 T.U.E.L. - SENTENZE RESE DAL CONSIGLIO DI STATO N 2487/2025 E N. 8595/2025", per l'importo complessivo di € 26.264,16;
- 2** DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 26.264,16 troverà copertura sul capitolo n 10801080200 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025;
- 3** DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio incaricato porterà ad esecuzione il presente deliberato mediante gli atti di impegno di spesa e di liquidazione;
- 4** DI TRASMETTERE i dati dei debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti attraverso il portale dedicato ai servizi online, Sezione "Con Te" ai sensi dell'art. 23, comma 5° della Legge 289/2002, nonché alla Procura Contabile.

Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge ed avente il seguente esito: voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
DR. BARBI SIMONE

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. D'AMBROSIO MATTEO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MARCIANA

Settore AREA 3 - Lavori Pubblici,
Edilizia Privata, Urbanistica e Demanio
Via Santa Croce 34
57030 Marciana (LI)

**SCHEDA ISTRUTTORIA SUI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA DA
ALLEGARE ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 267/2000 T.U.E.L. - SENTENZE RESE DAL CONSIGLIO DI STATO N. 2487/2025 E N. 8595/2025

Autorità Giudiziaria Consiglio di Stato - Sentenza resa in sede di appello dalla Quarta Sezione n. 2487/2025 e Sentenza resa in sede di revocazione n. 8595/2025

Oggetto della spesa: Pagamento delle somme quantificate nella Sentenza resa in sede di appello dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 2487/2025 e nella Sentenza resa in sede di revocazione n. 8595/2025

Vicenda: Il Comune di Marciana aveva opposto opposizione avverso la Sentenza del TAR Toscana Sez. Terza n. 1037/2022 con la quale il TAR Toscana annullava il Permesso di Costruire n. 50/2021.

Il Consiglio di Stato con Sentenza resa in sede di appello dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 2487/2025 ha respinto il ricorso promosso dal Comune di Marciana confermando l'annullamento del Permesso di Costruire n. 50/2021 e condannava il Comune di Marciana al pagamento in favore dei sig.ri ...omissis... e ...omissis... delle spese di giudizio.

Successivamente il Comune di Marciana ha promosso ricorso di revocazione della Sentenza n. 2487/2025 emessa dalla IV° Sez del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato con Sentenza resa in sede di revocazione n. 8595/2025 si è pronunciata sul ricorso per revocazione dichiarandolo inammissibile ed ha condannato il Comune di Marciana al pagamento in favore dei sig.ri ...omissis... e ...omissis... delle spese di giudizio.

Creditore: Grampa Giuseppe e Annette Seiltegen

Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento di impegno: Il debito è susseguente all'emanazione delle Sentenze del Consiglio di Stato n. 2487/2025 e n. 8595/2025

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa:

Spese Sentenza di condanna: € 26.264,16 di cui:

- € 11.672,96 per la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2487/2025 (€ 5.836,48 cadauno)
- € 14.591,20 per la Sentenza del Consiglio di Stato n. 8595/2025 (€ 7.295,60 cadauno)

LA RESPONSABILE AREA 3

sulla base della documentazione acquisita agli atti attesta:

- 1) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura né parziale né totale tra i residui passivi risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

2) che il presente debito fuori bilancio rientra tra la tipologia di cui alla lettera "A" comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267.

Si allega:

- Sentenza resa in sede di appello dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 2487/2025
- Sentenza resa in sede di revocazione n. 8595/2025

Marciana lì [data firma digitale]

La Responsabile del Servizio
Ing. Vittoria Vecchi
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 comma 2 D.lgs.82/2005)*



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9144 del 2022, proposto dal Comune di Marciana, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Giuseppe Grampa e Annette Seiltgen, rappresentati e difesi dagli avvocati Tullio D'Amora e Lia Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Ministero della cultura, Soprintendenza per i beni architettonici, archeologici, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Andrea Franz Hofrichter, rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Corsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 56;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione terza) n. 1037 del 26 settembre 2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dei sig.ri Giuseppe Grampa e di Annette Seiltgen e l'appello incidentale della sig.ra Andrea Franz Hofrichter;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito:

- dal permesso a costruire n. 50 rilasciato dal Comune di Marciana, in data 1° ottobre 2021, per *“Ristrutturazione edilizia di fabbricato di civile abitazione”* in relazione alla pratica ed. n. 55 del 3 maggio 2021;
- dal verbale n. 3 della Commissione per il Paesaggio di data 23 agosto 2021, recante parere favorevole con prescrizioni
- dalla nota di trasmissione prot. n. 11571 del 23 settembre 2021;
- dal parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Pisa prot. n. 12764 del 24 settembre 2021;
- dall'autorizzazione paesaggistica n. 66 rilasciata dal Comune di Marciana in data 27 settembre 2021;
- dall'art. 20 del regolamento edilizio comunale, nella parte in cui tale norma sia interpretata come idonea a consentire che un volume artificialmente interrato possa considerarsi neutro urbanisticamente e quindi da non computare nel calcolo del volume realizzato in ampliamento.

2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per la Toscana dai signori Giuseppe Grampa e Annette Seiltgen, proprietari di immobili confinanti con quello interessato dall'intervento edilizio autorizzato,

sulla base dei seguenti motivi:

a) nullità dei provvedimenti ex art. 112 (e 114) c.p.a. per violazione (o elusione) della sentenza del TAR Toscana n. 5/2020.

b) violazione e/o falsa applicazione art. 3 d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 64-84 l.r.T.n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione d.P.G.R. n. 63/R del 25 agosto 2016; violazione e/o falsa applicazione artt. 19, 21 e 25 del regolamento urbanistico comunale vigente approvato con deliberazione del C.C. n. 79 del 17 settembre 2015 e dell'artt. 18, 20, 24, 60 e 71 del regolamento edilizio vigente;

c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 136, 142 e 146 del d. lgs. 42/2004; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e artt. 64 e segg, e degli artt. 133 e segg. l.r.T. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione d.P.G.R. n. 63/R del 25 agosto 2016; violazione e/o falsa applicazione artt. 5, 17, 21, 25 del regolamento urbanistico comunale vigente approvato con deliberazione del C.C. n. 79 del 17 settembre 2015 ed art. 60 del regolamento edilizio vigente; violazione e/o falsa applicazione del d.m. 12/11/1952 e della relativi va scheda contenuta nel PIT approvato con delibera del CRT n. 37/2015, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria; violazione dei principi di efficienza e buon andamento.

d) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136 e 142-145 del d. Lgs. 42/2004; violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. 31 del 30 febbraio 2017; violazione e/o falsa applicazione del d.m. 283 del 1952 così come recepito nel PIT approvato con deliberazione del CRT n. 37 del 27 marzo 2015, nonché della disciplina del PIT stesso, eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria. Illegittimità manifesta.

e) violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere per carente ed inadeguata motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria; violazione dei principi di efficienza e buon

andamento.

3. Con la sentenza n. 1037 del 26 settembre 2022 il T.a.r. per la Toscana ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti, annullando il permesso di costruire n. 50/2021 e condannando il Comune di Marciana e la controinteressata alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti.

4. Il Comune di Marciana ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:

I - difetto di interesse ad agire delle parti ricorrenti

II - legittimità dell'intervento anche qualora lo stesso, secondo la contestata tesi del T.A.R. circa l'interpretazione della cartografia del R.U.C., ricadesse in parte in Sottozona E1a.

III - legittimità dell'intervento per l'assoluta erroneità, incongruità, contrarietà – tanto al Piano strutturale vigente quanto alla stessa legge – dell'interpretazione proposta dal Collegio circa la cartografia del regolamento urbanistico del Comune di Marciana

IV - riproposizione in appello delle eccezioni già proposte avverso il ricorso e ritenute assorbite dal T.A.R.

5. Dinanzi al diniego dell'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali del ricorso in appello, il Comune stesso nella memoria ex art. 73 c.p.a. ha successivamente evidenziato *“come, in ogni caso, entro il limite dei caratteri e delle pagine di cui al decreto n. 167/2016 ...(rientrassero) integralmente i motivi di impugnazione della sentenza del...Tar della Toscana, rimanendo fuori esclusivamente la riproposizione delle eccezioni agli ulteriori motivi del ricorso originario introduttivo del giudizio”*. A tali doglianze l'appellante ha inteso replicare nella medesima memoria depositata in vista della discussione del merito dell'appello.

6. La controinteressata, sig.ra Andrea Franz Hofrichter, ha, da parte sua, proposto appello incidentale avverso la medesima decisione del T.a.r, articolando il proprio

gravame in due distinti punti, a loro volta ulteriormente articolati:

I. Censure nel merito della sentenza impugnata

II. Riproposizione, anche ai sensi e nelle forme dell'art. 101, 2 comma, c.p.a., delle doglianze ed eccezioni spiegate avverso i motivi del ricorso instaurativo del giudizio di primo grado non esaminati e/o ritenuti assorbiti nella impugnata sentenza del Tar per la Toscana.

7. Si sono costituiti in giudizio anche gli originari ricorrenti, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello principale e dell'appello incidentale.

8. Con memorie del 30 e 31 ottobre 2024 e del 4 novembre 2024 e repliche del 12, 13 e 14 novembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.

9. Con note del 29 novembre 2024 il Comune ha chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati senza previa discussione.

10. All'udienza pubblica del 5 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

11. Con il primo motivo dell'appello principale il Comune di Marciana ha lamentato che il T.a.r., pur avendo affermato di *“condividere l'orientamento per il quale l'interesse ad agire dei vicini di abitazione non può consistere nella mera vicinitas occorrendo la deduzione di uno specifico pregiudizio concreto ai diritti e interessi del vicino”* avesse, poi, nella sua decisione, applicato tale principio *“in maniera decisamente infondata”*, ravvisando il suddetto pregiudizio *“nel disturbo arrecato dall'immobile realizzando alle visuali panoramiche fruibili dalle proprietà dei ricorrenti e risultante dalle relazioni tecniche depositate”* che erano state da esso *“prontamente contestate”*. Secondo l'appellante, invece, nella fattispecie in questione avrebbe dovuto essere escluso qualsiasi pregiudizio, poiché dai dislivelli caratterizzanti i luoghi di causa emergeva che l'ampliamento progettato non avrebbe modificato minimamente le visuali panoramiche fruibili né dal lato della proprietà Grampa, posta più in alto dell'immobile della sig.ra

Hofrichter, né dal lato della proprietà Seiltgen, che trovandosi in corrispondenza della curva altimetrica inferiore, non avrebbe comunque potuto godere della vista del mare. Il Comune di Marciana ha, poi, aggiunto che l'interesse ad agire della ricorrente Seiltgen non sarebbe mai potuto sorgere dalla violazione, nella realizzazione dell'intervento edilizio, della disciplina delle distanze dalle costruzioni, non essendo tale circostanza stata in alcun modo dimostrata.

12. Con il secondo motivo il Comune di Marciana ha sostenuto che il T.a.r. avesse “*frainteso*” quanto da esso affermato nel giudizio di primo grado circa le opere ricomprese nella categoria del “*risanamento conservativo*”, che doveva essere individuata ai sensi di quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale (art. 60 REC) per la zona E1a, ricomprendendovi l’“*inserimento di elementi accessori*” consistente nell’“*inserimento (pertinenziale) di elementi dotati di propria superficie*” non comportanti, però incrementi di SUL quali “*5.1. porticati, logge e/o pergolati, balconi, terrazzi anche a sbalzo e tettoie (...); 5.3. le superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle autovetture, realizzate in sottosuolo o in soprassuolo, comprese quelle di accesso e di manovra ed indipendentemente dal loro carattere pertinenziale...5.6. le superfici dei piani e dei locali interrati o seminterrati, privi dei requisiti di agibilità, in aggiunta a quelle di cui al precedente punto 5.3;*”. In forza della suddetta definizione il Comune ha precisato che il nuovo progetto della controinteressata era “*stato concepito proprio con il rispetto di tali parametri*”, essendo caratterizzato da un solo elemento costituente volume “*la nuova cucina,...ricadente sicuramente in sottozona B0*”, mentre alla luce del REC e del RUC ciò che ricadeva in zona E.1.a – terrazzo, autorimessa e piano interrato- non poteva costituire né nuovo volume né SUL, in coerenza perfetta con le previsioni della legge regionale n. 65/2014. Sotto tale profilo l'appellante ha aggiunto che la decisione del T.a.r sarebbe risultata errata anche nella parte in cui non aveva ritenuto il nuovo permesso di costruire in grado di sanare gli interventi costruttivi già eseguiti in base al precedente titolo,

perfettamente inglobati nel nuovo progetto autorizzato e pienamente compatibili con la disciplina urbanistica dell'area.

13. Con il terzo motivo il Comune ha, poi, lamentato *“l'incongruità dell'interpretazione data dal T.a.r. della cartografia del RUC secondo cui l'intervento progettato sarebbe stato per buona parte ricadente nella zona agricola E1a”*. Secondo l'ente locale, infatti, la zona in questione sarebbe stata contraddistinta dalla sovrapposizione di ben quattro diversi confini (quelli del territorio urbanizzato, del centro abitato, dell'UTOE - Unità organica territoriale elementare e della sottozona) che nella cartografia erano stati necessariamente rappresentati come fittiziamente affiancati, ma dovevano, in realtà, considerarsi tutti coincidenti con *“la linea viola”* del territorio urbanizzato. Tale lettura della cartografia sarebbe stata, a dire dell'ente appellante, l'unica coerente con la Relazione generale al RUC e con il Piano strutturale comunale nonché con la legge regionale n. 65/2014, per cui l'intervento progettato sarebbe stato tutto ricompreso in zona B0, mentre la zona E1a non avrebbe mai potuto essere situata all'interno del territorio urbanizzato e del centro urbano.

14. Le suddette censure non sono fondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito illustrate.

15. Non meritevoli di accoglimento sono, in primo luogo, le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado per preteso difetto di interesse o di legittimazione dei signori Grampa e Seiltgen poiché dalla documentazione in atti emerge con chiarezza come il progetto presentato dalla controinteressata ed autorizzato dal Comune per l'ampliamento dell'immobile esistente ostacoli le visuali panoramiche godute dai vicini e, soprattutto con il terrapieno artificiale, finisca per violare le distanze, incidendo così sensibilmente sulla qualità dell'ambiente e del paesaggio fruibile dalle abitazioni vicine, nonché sul pregio delle relative proprietà.

16. Da qui la dimostrazione di un concreto ed attuale interesse degli originari ricorrenti ad opporsi ai titoli edilizi rilasciati alla controinteressata per la

realizzazione di opere sicuramente pregiudizievoli nei loro confronti, anche alla luce dei principi sanciti dall'Adunanza Plenaria nella decisione n. 22 del 2021. Sul punto può aggiungersi che, come sottolineato dalla giurisprudenza prevalente, che *“Il riferimento al godimento dell'immobile in uno con il richiamo a salute e ambiente è peraltro un piano di indagine già sufficientemente ampio ed è su di esso che la giurisprudenza ha fatto leva per ravvisare il pregiudizio sofferto dal terzo non solo ad esempio nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell'ambiente”* (Cons. Stato, Sez. VI, 7 dicembre 2022 n. 10708).

17. Parimenti infondate si rivelano le doglianze espresse dal Comune di Marciana al secondo motivo, in rapporto all'asserita legittimità dei lavori progettati che, anche ove destinati a ricadere nella zona E.1.a e dunque in area agricola, sarebbero rientrati a parere dell'ente locale, nella categoria comunque ammessa del “risanamento conservativo”, suscettibile secondo la disciplina urbanistica comunale di ricomprendere anche l'inserimento di elementi dotati di una propria superficie come terrazzi, spazi destinati al ricovero delle autovetture e locali interrati e seminterrati.

18. Al riguardo occorre, in verità, ribadire, da un lato, come precisato anche dal T.a.r. nella pronuncia impugnata, che l'incidenza territoriale di un intervento edilizio, ancorché consistente in una pluralità di opere, va sempre valutato secondo un apprezzamento globale e non frazionato (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2021 n. 6235), dall'altro, che la definizione della tipologia delle opere e la loro qualificazione non possono essere effettuate dalla fonte regionale né tantomeno dal Comune con i suoi regolamenti, essendo fissate nelle loro linee essenziali dall'art. 3 comma 2 del d.P.R. n. 380/2001. Proprio in base alla disciplina dettata da tale decreto, per giurisprudenza da tempo consolidata, la distinzione fra le categorie del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia ha natura funzionale. Essa non risiede nella tipologia di interventi realizzabili, in

gran parte comuni, quanto nella finalità degli interventi, essendo il risanamento destinato alla conservazione dell'organismo edilizio preesistente, mentre la ristrutturazione alla sua trasformazione. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo deve ritenersi consentita la sostituzione di parti anche strutturali e in generale di elementi costitutivi degli edifici e quindi anche un rinnovo sistematico e globale, purché nel rispetto degli elementi essenziali tipologici, formali e strutturali originari. Alla stregua di tale indicazione di principio, che continua, come anticipato, a trovare conferma nell'assetto delle definizioni degli interventi edilizi delineato dall'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, pur ripetutamente novellato dal legislatore, eccedono il risanamento conservativo e rientrano nella ristrutturazione gli interventi che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal preesistente, alterandone la morfologia e consistenza fisica (fra le molte, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2038; Sez. II, 26 dicembre 2020, n. 8337; 9 ottobre 2020, n. 5992). Si aggiunga che, a norma del citato art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, lo stesso mutamento della destinazione d'uso può dirsi ammissibile, nell'ambito del risanamento conservativo, a condizione che sia compatibile con il mantenimento degli elementi caratterizzanti l'edificio.

19. Nella specie, al contrario, il permesso di costruire e gli altri atti impugnati in primo grado si riferiscono a un insieme di opere che hanno determinato una profonda alterazione della fisionomia e consistenza del fabbricato originario, quantomeno attraverso: un rilevante ampliamento dello stesso, non riducibile a mera "pertinenza", il mutamento della copertura, l'alterazione del prospetto e la creazione di un terrapieno artificiale, così da comportare la realizzazione di un edificio morfologicamente e funzionalmente assai distante da quello preesistente e perciò, in definitiva, un intervento costruttivo sicuramente appartenente alla categoria della ristrutturazione.

20. A differenza di quanto affermato dall'appellante principale, i lavori in esame non possono, poi, neppure essere ricondotti all'effettuazione di opere meramente pertinenziali anche ai sensi della legge regionale n. 65/2014, essendo la nozione di

pertinenza edilizia assai più rigorosa e ristretta di quella meramente civilistica ed implicando l'intervento in questione, tra l'altro, la realizzazione di un corpo autonomo che deve riconoscersi non sufficientemente unito a quello principale, essendo il collegamento costituito da un mero volume tecnico non abitabile. L'impossibilità di considerare legittimo il permesso di costruire n. 50/2021 priva di rilevanza la questione, anch'essa posta dal Comune con il secondo motivo di appello, relativa alla idoneità di tale titolo edilizio a legittimare anche quanto realizzato in precedenza sui luoghi di causa.

21. Infondato si rivela, altresì, il terzo motivo dell'appello principale con cui il Comune ha sostenuto l'erroneità della lettura data dal giudice di primo grado alla cartografia del RUC. Alla luce di tutti i documenti in atti e, in particolare, delle effettive previsioni del RUC e delle tavole 3b e 3b3, l'interpretazione fornita dal T.a.r. a seguito di un'approfondita analisi della cartografia appare corretta e ragionevole, in alcun modo smentita dall'inclusione dell'area E.1.a nel "perimetro urbanizzato", non potendo la perimetrazione del territorio modificare all'attualità le singole destinazioni di zona. Ad ammettere la possibilità che all'interno del territorio urbanizzato siano previste anche aree agricole è, del resto, come sottolineato dagli originari ricorrenti, la stessa legge regionale n. 65/2014, che, all'art. 4, comma 5, specifica che *"Non costituiscono territorio urbanizzato: le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto...del PIT"*, mentre nessuna incidenza sulla questione può assumere la determinazione n. 9/2020, semplice atto interno, non immediatamente lesivo, non proveniente, tra l'altro, dall'organo competente ad approvare il Regolamento e le eventuali modifiche ad esso, come chiarito dal T.a.r. per la Toscana nella sentenza n. 1622/2021 passata in giudicato.

22. Per le suddette ragioni l'appello principale del Comune di Marciana deve essere, come anticipato, integralmente rigettato.

23. Egualmente infondato risulta l'appello incidentale della controinteressata che, con il suo gravame, ha anch'essa contestato preliminarmente sia il capo della sentenza nel quale il T.a.r. ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo e sia la parte della pronuncia relativa alla rilevanza in termini di aumento di volume e SUL dei manufatti eventualmente ricadenti in zona E.1.a. A confutazione delle censure svolte al riguardo dalla appellante incidentale, per cui gli originari ricorrenti non avrebbero dimostrato *“il reale vulnus”* patito in conseguenza della sua iniziativa edilizia e secondo le quali la realizzazione del terrazzo, dell'autorimessa e del locale interrato, per la natura accessoria e pertinenziale dei relativi spazi, sarebbe comunque rientrata nella categoria del risanamento conservativo, possono richiamarsi le argomentazioni già poste alla base del rigetto degli analoghi due primi motivi dell'appello principale, vista la sostanziale coincidenza delle articolate doglianze.

24. Circa il significato da attribuire alla cartografia dei luoghi di causa ai fini della disciplina urbanistica da applicare, con ulteriore censura l'appellante incidentale ha eccepito inoltre *“l'inammissibilità del sindacato compiuto dal primo giudice per avere sovrapposto la propria valutazione a quella in precedenza svolta dall'ente comunale sostituendola, senza invece arrestarsi alla verifica se la scelta amministrativa fosse congrua e attendibile ovvero all'annullamento del provvedimento”*, nonché *“l'illogicità”* e *“l'irragionevolezza”* della sentenza del T.a.r. anche nella parte in cui questo aveva ritenuto *“che la diversa interpretazione offerta rispetto a quella che si legge nella determina n. 9 del 2020... (fosse) corroborata dalle difficoltà incontrate dal redattore nel tracciare il confine del territorio urbanizzato risultante dalla cartografia del Piano territoriale PTC sulla cartografia in diversa scala del Regolamento urbanistico comunale”*.

25. Anche tale motivo non può essere in alcun modo condiviso, essendosi il giudice di primo grado limitato ad interpretare i regolamenti comunali e le relative tavole

alla luce dei concreti dati in essi contenuti e della disciplina urbanistica dell'intera zona, al fine di verificare la legittimità dei titoli impugnati dagli originari ricorrenti, senza travalicare i confini del suo sindacato, né tantomeno sostituirsi all'Amministrazione. Riguardo all'infondatezza delle suddette doglianze può, anche in questo caso, rinviarsi alle considerazioni già svolte in relazione ai motivi dell'appello principale circa la congruità e ragionevolezza della lettura della cartografia effettuata dal T.a.r. nella sentenza impugnata, non inficiata neppure, come visto, dall'eventuale ricomprensione di un'area E.1.a. nel territorio urbanizzato. Come, del resto, sottolineato anche da questo Consiglio di Stato, *“la destinazione di un'area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell'ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l'equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell'espansione dell'aggregato urbano”* (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049).

26. In conseguenza delle argomentazioni che precedono, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.

27. L'infondatezza ed il conseguente rigetto di tutte le censure formulate nell'appello principale e nell'appello incidentale e la conferma integrale della sentenza del T.a.r. che ha annullato i provvedimenti impugnati permettono, infine, di prescindere dalla trattazione degli ulteriori motivi del ricorso di primo grado, riproposti dinanzi a questo Consiglio di Stato dagli originari ricorrenti in via tuzioristica attraverso la memoria di costituzione.

28. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente

pronunciando, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, confermando integralmente la sentenza appellata.

Condanna il Comune di Marciana e la sig.ra Andrea Franz Hofrichter, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli appellati sig.ri Giuseppe Grampa e Annette Seiltgen delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi € 8.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO

N. ____/____REG.PROV.COLL.
N. 03822/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3822 del 2025, proposto dal
Comune di Marciana, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Lorenzo Calvani, con domicilio digitale come da pec da Registri di
Giustizia;

contro

Annette Seiltegen, Grampa Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avvocati Tullio
D'Amora, Lia Belli, con domicilio come da pec da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso lo studio Lia Belli in Firenze, via de' Rondinelli, n. 2;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Andrea Franz Hofrichter, Soprintendenza Beni Architettonici Archeologici Belle
Arti Paesaggio Pisa Livorno, non costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 2487 del 25 marzo 2025, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Annette Seiltegen e di Grampa Giuseppe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il Cons. Riccardo Carpino
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio di revocazione origina dal giudizio di appello proposto dal Comune di Marciana, avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), n. 1037 del 26 settembre 2022 definito da questo Consiglio con la sentenza 2487 del 25 marzo 2025.

In particolare la questione controversa riguarda il permesso a costruire n. 50 rilasciato dal Comune di Marciana, in data 1° ottobre 2021, per “*Ristrutturazione edilizia di fabbricato di civile abitazione*” in relazione alla pratica edilizia n. 55 del 3 maggio 2021 unitamente ad altri provvedimenti.

Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e motivi aggiunti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana dai signori Giuseppe Grampa e Annette Seiltgen, proprietari di immobili confinanti con quello interessato dall'intervento edilizio autorizzato.

Con la sentenza n. 1037 del 26 settembre 2022 il T.a.r. per la Toscana ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti, annullando il permesso di costruire n. 50/2021 e condannando il Comune di Marciana e la controinteressata alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti.

Il Comune di Marciana ha proposto appello in base a quattro motivi; con la

sentenza 2487/2025 questo Consiglio ha respinto l'appello con condanna alla spese
2. Il Comune propone ora ricorso per revocazione, ex artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c., avverso la pronunzia della Sezione di definitivo rigetto, deducendo un unico motivo non rubricato, quanto alla parte rescindente; in detto motivo rileva le seguenti censure che, va premesso, in diverse occasioni attengono alle decisioni del giudice di primo grado.

In particolare rileva che

- a) l'intervento ricade interamente in Zona B0 (nella quale sono ammessi gli ampliamenti) e censura la decisione di questo Consiglio, così come quella del giudice di primo grado, che ha ritenuto l'intervento parzialmente ricadente in zona E1a (Aree ad esclusiva funzione agricola nella quale sono consentiti solo interventi di risanamento conservativo);
- b) la decisione del giudice di appello e di primo grado, secondo il ricorrente, si fonderebbe su una errata lettura della cartografia del Regolamento urbanistico comunale (RUC); nel censurare l'errore sostiene che nel caso in questione si ha la sovrapposizione di ben quattro distinti confini: Territorio urbanizzato, centro abitato, UTOE e sottozona per cui i confini sarebbero stati "fittiziamente" affiancati sebbene del tutto coincidenti con la linea viola del territorio urbanizzato; in tal senso, a riprova, richiama la relazione del progettista del R.U.C. allegata alla Determina n. 9/2020 del quale sostiene l'inequivocabilità;
- c) censura l'osservazione della sentenza del giudice di primo grado per cui, nella cartografia, la linea viola del territorio urbanizzato divide, in alcuni tratti, zone ricomprese nell'UTOE 4 e zone qualificate come "sottozona B0" rilevando che non è ipotizzabile, come ha fatto il giudice di primo grado, che all'interno della linea del Territorio urbanizzato tracciata sulla carta del R.U.C. sia stata inclusa una zona agricola E1a (che sarebbe esterna ai centri abitati);
- d) sostiene quindi che la linea della sottozona B0 coincide con la linea del territorio urbanizzato con la conseguenza che l'intero intervento ricadente in zona B0 sarebbe l'unica possibile applicazione degli articoli 4 e 224 della l.r 65/2014; ciò

emergerebbe in maniera chiara dalla Relazione generale finale del RUC, in particolare alla pagina 56 (doc. 16);

e) sostiene quindi l'esistenza dell'errore revocatorio nella parte in cui la sentenza revocanda ammette la possibilità che all'interno del territorio urbanizzato siano previste anche aree agricole sulla scorta dell'art 4, comma 5, della legge regionale n. 65/2014. In tal senso la legge regionale, secondo il ricorrente, affermerebbe l'opposto perché solo le aree rurali periurbane - E1c - potrebbero essere ricomprese nel territorio urbanizzato; l'errore di fatto revocatorio consisterebbe nell'aver confuso le aree E1a (zona agricola) e le aree E1c (zona periurbana) e tale lettura risulterebbe corretta indipendentemente dalla richiamata Determinazione 9/2020.

Inoltre svolge una serie di censure in relazione all'interesse ad agire degli odierni controinteressati sebbene non lo qualifica come errore revocatorio.

2.1 Quanto alla parte rescissoria censura:

“Ulteriori aspetti dichiarati assorbiti e di cui occorrerà pertanto affrontare l'esame nel giudizio rescissorio” ed in particolare ritiene che:

- l'intervento va qualificato come ampliamento e non ristrutturazione edilizia come statuisce la sentenza revocanda;

- non vi sarebbe alcuna violazione al divieto di aumento della sagoma;

- vada computata la volumetria, in relazione alle modalità di computo dell'incremento (volume o superficie di cui al punto 2.3 della decisione di primo grado) ex art 21 del RUC;

- sarebbe errato il conteggio come volume del garage, del locale accessorio interrato, del loggiato;

- non vi è la violazione dell'altezza massima dell'edificio.

2.2 In relazione al terzo motivo di appello sostiene che non vi è la riduzione delle visuali.

2.3 In relazione al quarto motivo censura le ritenute violazioni del PIT della Regione Toscana.

2.4 Sul quinto motivo di appello contesta la carenza di motivazione rilevata dagli odierni controinteressati sul parere della Commissione Comunale sul Paesaggio, sulla Nota della Soprintendenza e sull' Autorizzazione paesaggistica.

2.5 Il ricorrente contesta i motivi aggiunti del ricorso di primo grado replicando - come lo stesso ricorrente dichiara - le difese già spese al riguardo.

3. Il ricorso è inammissibile e si prescinde dalle eccezioni di rito sollevate dalla parte resistente.

Il motivo revocatorio prospettato dal ricorrente non integra infatti le condizioni previste dell'art. 395, n. 4 c.p.c., come richiamato dall'art. 106 c.p.a.

In particolare il richiamato art 395 ,n. 4, c.p.c. prevede la revocazione:

se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare

Al riguardo occorre premettere alcuni elementi ormai con certezza definiti, provenienti dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sulla natura del giudizio revocatorio utili ai fini della decisione del ricorso in esame.

Va preliminarmente rilevato, come da giurisprudenza consolidata, che l'errore di fatto revocatorio non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione.

L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in una svista - o abbaglio dei sensi - che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni

dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, a seguito della svista o abbaglio dei sensi. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. Sent., 10 gennaio 2013, n. 1).

Inoltre è altrettanto consolidato l'orientamento per cui l'errore di fatto che consente di rimettere in discussione il *decisum* del Giudice con il rimedio straordinario del ricorso per revocazione è solo quello che consegue ad una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza per revocazione abbia pronunciato. Il giudizio revocatorio, invero, in quanto rimedio dal carattere eccezionale, non può mai trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2).

In sostanza l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 106 c.p.a., deve essere caratterizzato:

- a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
- b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa; l'errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 5).

4.Poste queste coordinate ermeneutiche, ormai consolidate nella Giurisprudenza di questo Consiglio, occorre premettere che la sentenza revocanda, con argomentazioni tra loro collegate, è pervenuto alle seguenti conclusioni, di rilievo per la decisione in esame.

4.1 Quanto alla natura dell'intervento:

19. Nella specie, al contrario, il permesso di costruire e gli altri atti impugnati in primo grado si riferiscono a un insieme di opere che hanno determinato una profonda alterazione della fisionomia e consistenza del fabbricato originario, quantomeno attraverso: un rilevante ampliamento dello stesso, non riducibile a mera "pertinenza", il mutamento della copertura, l'alterazione del prospetto e la creazione di un terrapieno artificiale, così da comportare la realizzazione di un edificio morfologicamente e funzionalmente assai distante da quello preesistente e perciò, in definitiva, un intervento costruttivo sicuramente appartenente alla categoria della ristrutturazione;

4.2 Quanto alla delimitazione della zona ove si svolge l'intervento:

21...Alla luce di tutti i documenti in atti e, in particolare, delle effettive previsioni del RUC e delle tavole 3b e 3b3, l'interpretazione fornita dal T.a.r. a seguito di un'approfondita analisi della cartografia appare corretta e ragionevole, in alcun modo smentita dall'inclusione dell'area E.1.a nel "perimetro urbanizzato", non potendo la perimetrazione del territorio modificare all'attualità le singole destinazioni di zona. Ad ammettere la possibilità che all'interno del territorio urbanizzato siano previste anche aree agricole è, del resto, come sottolineato dagli originari ricorrenti, la stessa legge regionale n. 65/2014, che, all'art. 4, comma 5, specifica che "Non costituiscono territorio urbanizzato: le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto...del PIT", mentre nessuna incidenza sulla questione può assumere la determinazione n. 9/2020, semplice atto

interno, non immediatamente lesivo, non proveniente, tra l'altro, dall'organo competente ad approvare il Regolamento e le eventuali modifiche ad esso, come chiarito dal T.a.r. per la Toscana nella sentenza n. 1622/2021 passata in giudicato.

Nella sostanza, emerge con chiarezza che la natura dell'intervento e la sua collocazione geografica sono punti controversi del giudizio di appello e ciò rende inammissibile il ricorso sulla base di testualmente dispone l'art 395, n. 4 c.p.c.cui l'art 106 c.p.a rinvia.

Risulta infatti che le questioni ora prospettate sono state esaminate *ex professo* dal giudice dell'appello e pertanto con l'odierno ricorso per revocazione si dà vita ad un inammissibile tentativo di svolgere un terzo grado di giudizio; in tal senso è necessario segnalare come anche il ricorrente in molteplici occasioni si sia riferito alla sentenza del giudice di primo grado.

4.3 Né tantomeno può ipotizzarsi un errore revocatorio quanto all'interpretazione dell'art. 4, comma 5 l.r. 10 novembre 2014 n.65 secondo la prospettazione del ricorrente sopra riportata *sub 2 - e*).

Preliminarmente va osservato che la questione è controversa e quindi non può ritenersi oggetto di errore revocatorio in base a quanto disposto *ex art* 395, n. 4, c.p.c.

Inoltre non può portare alla revocazione della sentenza una contestazione sull'attività di valutazione del giudice in quanto riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto; un tale errore si configurerebbe necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice (*cfr.* tra le altre Consiglio di Stato sez. IV – 6 luglio 2022, n. 5622).

Sotto questo profilo revocatorio la censura è quindi inammissibile atteso che si tenta di qualificare come errore di fatto l'interpretazione di una norma che è una valutazione giuridica.

Ma la tesi prospettata dal ricorrente è anche infondata nel merito.

Nel caso in ispecie l'art.4, comma 5 della l.r.65/2014 dispone:

5. Non costituiscono territorio urbanizzato:

a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT;

b) l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.

Appare evidente che la disposizione in questione si pone il fine di delimitare il territorio urbanizzato e di escludere dalla qualificazione in tal senso quelle aree agricole che per la loro collocazione potrebbero rientrarvi; così è per le aree intercluse o per quelle che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica. Ne consegue che è ben possibile che la citata norma regionale non escluda in ogni caso la possibilità che continuino a mantenere la natura agricola anche le altre aree agricole, ossia quelle che non costituiscano territorio urbanizzato anche quelle aree che non siano intercluse e non siano poste in continuità.

Peraltro il giudice di appello ha confermato quanto già ritenuto dal giudice di primo grado (Tar 1037/2022) che sul punto rilevava:

quanto alla natura dell'intervento

... stando alle indicazioni contenute nella predetta determinazione dirigenziale n. 9/2020, posta dal progettista a fondamento dell'attestazione di conformità dell'intervento, ad avviso del Comune l'intera area di intervento ricadeva all'interno della sottozona B0, con la conseguenza che non vi era alcuna necessità di fare ricorso alla scomposizione dell'intervento in frazioni idealmente distinte e sottoposte a una disciplina differenziata. Tale frazionamento ideale è unicamente il frutto della prospettazione difensiva del Comune e della controinteressata, che, tuttavia, non trova alcuna corrispondenza nel contenuto degli atti impugnati e si traduce nel tentativo di sostituire a posteriori la motivazione del provvedimento...È

dunque insostenibile la tesi secondo cui la realizzazione della nuova cucina, essa solo integrante ristrutturazione edilizia, potrebbe essere scorporata da quella degli altri locali/ambienti previsti nello stesso corpo di fabbrica, che invece darebbe luogo a risanamento conservativo. L'intervento, nella sua complessità, non può che ricevere una qualificazione unitaria in termini di ristrutturazione nella misura in cui, comportando un'oggettiva trasformazione della preesistenza, e non la sua mera conservazione, eccede i limiti del risanamento.

Quanto alla collocazione il giudice di primo grado, richiamando altra sentenza Tar 5/2022, relativa alla controversia in esame rileva che

...non vi è alcuna valida ragione per presumere che la rappresentazione grafica del limite del territorio urbanizzato interferisca con la delimitazione delle sottozone, nel senso di averla modificata tacitamente

... Il risultato, nel caso in esame, porta a sovrapporre la linea viola indicativa del perimetro del territorio urbanizzato al limite della sottozona B0, e non il contrario, come sostenuto dal Comune. È questa, del resto, l'unica soluzione conforme alla lettera e al sistema della legge regionale n. 65/2014, che non conferisce all'inclusione nel perimetro del territorio urbanizzato l'effetto di modificare automaticamente la destinazione urbanistica o la categoria funzionale di una data area, essendo vero, piuttosto, che sono le destinazioni e le categorie funzionali in atto a identificare il territorio urbanizzato. E poiché le aree a esclusiva destinazione agricola, quali le sottozone E1a, sono pacificamente esterne a quest'ultimo, il relativo confine non può che coincidere con il limite attuale della sottozona B0.

Va ancora rilevato che l'art 224 della l.r.65/2014 dispone che "Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai

fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTC”.

Quindi la previsione del perimetro urbanizzato non modifica la zonizzazione esistente come Ea1 - così graficamente riportata - e dunque agricola e quindi non edificabile.

5.In considerazione di quanto sin qui esposto il ricorso di revocazione è inammissibile, oltre che infondato nei presupposti indicati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese con il Ministero della Cultura.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il Comune di Marciana al pagamento, in favore di Annette Seiltegen e Grampa Giuseppe, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge; spese compensate per il Ministero della Cultura.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Luca Lamberti, Presidente FF

Silvia Martino, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Luca Lamberti

IL SEGRETARIO



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

Proposta N. 2025 / 1609

AREA 3 - LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E DEMANIO

OGGETTO: SENTENZE RESE DAL CONSIGLIO DI STATO N 2487/2025 E N. 8595/2025 -
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

PARERI – Art. 49, comma 1 D.L.gs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Marciana, 12/12/2025

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
VECCHI VITTORIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Allegato alla proposta n. 1609/2025

Oggetto: SENTENZE RESE DAL CONSIGLIO DI STATO N 2487/2025 E N. 8595/2025 -
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana, 12/12/2025

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
MANCUSI CHIARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio N. 50 del 29/12/2025

Oggetto: SENTENZE RESE DAL CONSIGLIO DI STATO N 2487/2025 E N. 8595/2025 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/01/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Marciana, 07/01/2026

FIRMATO
IL RESPONSABILE
SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
MAZZEI MARIANNE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

Deliberazione N. 50 del 29/12/2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: SENTENZE RESE DAL CONSIGLIO DI STATO N. 2487/2025 E N. 8595/2025 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.

Si attesta che la presente deliberazione è esecutiva dal 29/12/2025.
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4)

Marciana, 07/01/2026

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAZZEI MARIANNE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).